

**DELIBERAZIONE 2 AGOSTO 2012
344/2012/R/EEL**

**APPROVAZIONE DELLA MODIFICA ALL'ALLEGATO A70 E DELL'ALLEGATO A72 AL
CODICE DI RETE. MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS 8 MARZO 2012, 84/2012/R/EEL**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 2 agosto 2012

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, come convertito, con modificazioni, con la legge 24 marzo 2012, n. 27;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (si seguito: d.P.R. 445/00);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 (di seguito: decreto ministeriale 37/08);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 luglio 2012 (di seguito: decreto interministeriale 5 luglio 2012);
- l'Allegato A, alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 30 dicembre 2004, n. 250/04, recante direttive alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. (ovvero al ramo della medesima azienda titolare delle attività di trasmissione e di dispacciamento ora conferito a Terna – Rete elettrica nazionale S.p.A. – di seguito: Terna) per l'adozione del codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete (di seguito: Codice di rete) di cui al DPCM 11 maggio 2004;
- la deliberazione dell'Autorità 29 aprile 2005, n. 79/05;

- la deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2006, n. 39/06;
- la deliberazione dell’Autorità 18 marzo 2008, ARG/elt 33/08;
- la deliberazione dell’Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Connessioni Attive o TICA);
- la Segnalazione dell’Autorità sullo stato dei mercati dell’energia elettrica e del gas naturale e le relative criticità del 6 ottobre 2011, PAS 21/11;
- il Testo integrato della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 198/11 (di seguito: TIQE 2012-2015);
- la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2012, 84/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 84/2012/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 26 aprile 2012, 165/2012/R/eel;
- l’Allegato A70 al Codice di rete, recante “Regolazione tecnica dei requisiti di sistema della generazione distribuita” (di seguito: Allegato A70);
- la proposta di un nuovo allegato al Codice di rete, denominato Allegato A72, recante “Procedura per la Riduzione della Generazione Distribuita in condizioni di emergenza del Sistema Elettrico Nazionale (RIGEDI)” (di seguito: Allegato A72), inviata da Terna all’Autorità con lettera in data 31 luglio 2012, prot. Autorità n. 23709 del 1 agosto 2012 (di seguito: lettera del 31 luglio 2012), a seguito del processo di consultazione;
- la proposta di modifica dell’Allegato A70, inviata da Terna all’Autorità con lettera in data 1 agosto 2012, prot. Autorità n. 23918 del 2 agosto 2012 (di seguito: lettera dell’1 agosto 2012);
- la Norma del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI 0-16 (di seguito: Norma CEI 0-16);
- la Norma del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI 0-21 (di seguito: Norma CEI 0-21);
- la lettera del 26 giugno 2012, prot. Autorità n. 19282 del 26 giugno 2012, trasmessa dalla Federazione ANIE all’Autorità (di seguito: lettera 26 giugno 2012);
- la lettera del 20 luglio 2012, prot. Autorità n. 22265 del 20 luglio 2012, trasmessa dalla Federazione ANIE all’Autorità (di seguito: lettera 20 luglio 2012).

CONSIDERATO CHE:

- l’Autorità, con la deliberazione 84/2012/R/eel, già nello scorso marzo, ha definito interventi urgenti relativi agli impianti di produzione di energia elettrica, con particolare riferimento alla generazione distribuita, per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale specialmente in vista dei mesi estivi; a tal fine ha approvato, tra l’altro, l’Allegato A70 definendone le tempistiche e le modalità per l’implementazione;
- a seguito della pubblicazione della deliberazione 84/2012/R/eel, sono pervenute alcune segnalazioni in merito alle criticità applicative di alcune prescrizioni previste dall’Allegato A70 per gli impianti rotanti convenzionali e per quelli eolici;
- per i motivi di cui al precedente alinea, sono già state introdotte alcune precisazioni nella Norma CEI 0-21 (che si applica nel caso di connessioni in bassa tensione) in sede di recepimento delle disposizioni di cui all’Allegato A70 e sono in corso di

introduzione le medesime precisazioni nella Norma CEI 0-16 (che si applica nel caso di connessioni in media tensione);

- con lettera dell'1 agosto 2012, Terna ha trasmesso all'Autorità la versione aggiornata dell'Allegato A70, introducendo le seguenti principali precisazioni già oggetto di chiarimenti o di precedenti discussioni anche in ambito CEI:
 - gli impianti, in ogni condizione di carico, devono essere in grado di rimanere permanentemente connessi alla rete MT e BT per valori di tensione nel punto di consegna, compresi nell'intervallo $85\% V_n \leq V \leq 110\% V_n$ o nell'intervallo $90\% V_n \leq V \leq 105\% V_n$ misurato ai morsetti di macchina;
 - l'impianto di produzione non rotante deve essere in grado di rimanere connesso alla rete permanentemente per valori di frequenza tra 47,5 Hz e 51,5 Hz; per gli impianti rotanti, nello stesso intervallo, è ammesso lo scostamento dai valori di produzione precedenti il transitorio, nonché dai tempi di permanenza;
 - al ristabilirsi delle normali condizioni di funzionamento a seguito di un abbassamento di tensione, nel caso di impianti rotanti, la potenza immessa in rete può crescere gradualmente;
 - la funzione di sblocco voltmetrico deve presentare soglie di regolazione selettive tra AT e MT e BT per guasti squilibrati e deve permanere attiva per il minimo tempo necessario ad indurre il distacco della GD per guasto in reti MT e BT.

CONSIDERATO CHE:

- in data 19 luglio 2012, Terna ha posto in consultazione un nuovo allegato al Codice di rete (Allegato A72), recante la "Procedura per la Riduzione della Generazione Distribuita in condizioni di emergenza del Sistema Elettrico Nazionale (RIGEDI)". In particolare, l'Allegato A72 definisce le modalità di attuazione della riduzione della produzione da impianti di generazione distribuita connessi alle reti elettriche di media tensione, al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale anche attraverso i servizi di bilanciamento e riserva, laddove si verificano situazioni di riduzione di capacità regolante del sistema elettrico nazionale e come tali potenzialmente critiche;
- con lettera del 31 luglio 2012, Terna ha trasmesso all'Autorità l'Allegato A72 rivisto a seguito della consultazione, nonché le osservazioni degli operatori interessati e le considerazioni della medesima Terna alle predette osservazioni;
- come già ripetutamente segnalato, i profili di produzione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili modificano significativamente l'andamento dei carichi orari zionali da soddisfare tramite generazione da impianti programmabili direttamente connessi alla rete di trasmissione nazionale; in particolare, l'elevata penetrazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili comporta la riduzione dei carichi residui, con il conseguente incremento delle difficoltà di costituzione dei margini di riserva necessari per l'aleatorietà della fonte e del carico;
- per i motivi evidenziati al precedente alinea, nei casi in cui la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non programmabili comporta una riduzione dei carichi residui tale da mettere a rischio la sicurezza del sistema elettrico nazionale, occorre prevedere la possibilità di disconnettere gli impianti alimentati dalle fonti rinnovabili non programmabili (in particolare eolici e fotovoltaici); tale possibilità è

già attualmente prevista dal Codice di rete nel caso di impianti connessi alla rete di trasmissione nazionale, ma non è ancora prevista nel caso di impianti connessi alle reti di distribuzione;

- l'Allegato A72 sostanzialmente prevede che, al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, qualora non siano possibili diverse azioni:
 - vengano disconnessi alcuni impianti connessi alle reti di media tensione, di potenza maggiore o uguale a 100 kW, alimentati dalle fonti non programmabili solare fotovoltaica o eolica, che immettono in rete tutta la produzione (al netto dei servizi ausiliari);
 - la predetta disconnessione, nel caso di impianti connessi in media tensione su linee dedicate, sia effettuata direttamente dalle imprese distributrici con preavviso di 60 minuti;
 - le eventuali disconnessioni degli altri impianti eolici o fotovoltaici connessi in media tensione siano effettuate dai produttori, con preavviso di sette giorni e salvo revoca il secondo giorno prima della disconnessione, in attesa dell'implementazione dei dispositivi necessari per il teledistacco.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 4, comma 4.1, della deliberazione 84/2012/R/eel ha definito le modalità di entrata in vigore dell'Allegato A70 e della Norma CEI 0-21, come aggiornata a seguito del recepimento del predetto Allegato, e graduandone l'applicazione, nel corso dell'anno 2012, in funzione delle caratteristiche delle tecnologie attualmente in commercio e delle tempistiche necessarie affinché possano essere poste in commercio soluzioni tecnologiche in grado di soddisfare tutte le prescrizioni delle predette norme;
- nel caso di impianti di produzione di energia elettrica che entrano in esercizio fino al 31 dicembre 2012, l'articolo 4, comma 4.2, lettera a), della deliberazione 84/2012/R/eel prevede che i costruttori degli inverter e dei sistemi di protezione di interfaccia dichiarino quali delle prescrizioni richieste dalla deliberazione 84/2012/R/eel sono soddisfatte dai propri inverter e sistemi di protezione di interfaccia;
- nel caso di impianti di produzione di energia elettrica che entrano in esercizio dall'1 gennaio 2013, l'articolo 4, comma 4.2, lettera b), della deliberazione 84/2012/R/eel prevede che l'attestazione della conformità dei componenti installati sull'impianto alle Norme CEI 0-16 e CEI 0-21 sia effettuata secondo quanto previsto dalle Norme medesime (cioè tramite gli appositi organismi di certificazione);
- l'articolo 4, comma 4.2, lettera c), della deliberazione 84/2012/R/eel prevede che l'impresa distributrice acquisisca dal richiedente una dichiarazione, redatta dagli stessi soggetti di cui all'articolo 40, comma 40.5, del TIQE 2012-2015, attestante che l'impianto e il sistema di protezione di interfaccia sono stati realizzati in conformità a quanto previsto dalla Norma CEI 0-16 ovvero dalla Norma CEI 0-21 e alle prescrizioni dell'Allegato A70 richieste dalla regolazione vigente. Tale dichiarazione specifica, in particolare, a quali prescrizioni dell'Allegato A70 e/o delle Norme CEI l'impianto ed il sistema di protezione di interfaccia sono conformi;
- i soggetti di cui all'articolo 40, comma 40.5, del TIQE 2012-2015 sono:

- a) il responsabile tecnico da almeno cinque anni di imprese installatrici abilitate ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 37/08 per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del medesimo decreto ministeriale;
- b) il professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste e che ha esercitato la professione per almeno cinque anni nel settore impiantistico elettrico;
- c) il responsabile dell'ufficio tecnico interno dell'impresa non installatrice, in cui la cabina è installata, se in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 37/08 per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del medesimo decreto ministeriale;
- alcuni soggetti hanno evidenziato che la prescrizione secondo cui la dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 4.2, lettera c), della deliberazione 84/2012/R/eel possa essere redatta solo dai soggetti di cui al precedente alinea appare particolarmente restrittiva perché tali soggetti sono solo una parte di coloro che abitualmente si occupano della progettazione degli impianti di produzione di energia elettrica di piccola taglia.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 6, comma 6.3, della deliberazione 84/2012/R/eel prevede che, nei casi in cui venga sostituito l'inverter in data successiva al 31 marzo 2012, si applichino le prescrizioni vigenti per gli impianti di produzione di energia elettrica di nuova realizzazione, con riferimento alla data di sostituzione dell'inverter;
- la disposizione di cui al precedente alinea trova applicazione per gli impianti connessi in media tensione, per i quali (qualora di potenza superiore a 50 kW) vige comunque l'obbligo di adeguamento alle disposizioni di cui alla deliberazione 84/2012/R/eel anche qualora siano già in esercizio alla data del 31 marzo 2012, e per gli impianti connessi in bassa tensione, per i quali l'Autorità, ad oggi, non ha definito alcun obbligo di adeguamento alle disposizioni di cui alla deliberazione 84/2012/R/eel qualora già in esercizio alla data del 31 marzo 2012;
- per quanto riguarda le connessioni in bassa tensione nel caso di impianti di produzione dotati di inverter, l'Autorità, con la deliberazione 84/2012/R/eel, ha previsto che:
 - gli impianti già in esercizio alla data dell'1 aprile 2012 non dovessero essere adeguati alle nuove disposizioni;
 - gli impianti che entrano in esercizio tra l'1 aprile 2012 e il 30 giugno 2012, dovessero disporre di inverter e di sistemi di protezione di interfaccia che consentano di evitare la disconnessione nell'intervallo di frequenza 49 – 51 Hz e che rispettino le restanti parti del paragrafo 5 dell'Allegato A70;
 - gli impianti che entrano in esercizio a partire dall'1 luglio 2012 dovessero essere in grado di fornire i servizi richiesti nell'Allegato A70 e nella Norma CEI 0-21, con l'eccezione, fino al 31 dicembre 2012 della prescrizione relativa al servizio di regolazione nei transitori di tensione (o insensibilità ai buchi di tensione). Tali impianti devono quindi disporre di inverter e di sistemi di protezione di interfaccia che consentano di evitare la disconnessione nell'intervallo di frequenza 47,5 – 51,5 Hz;
- la Federazione ANIE, con lettera 26 giugno 2012, ha segnalato all'Autorità che le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6.3, della deliberazione 84/2012/R/eel, nel

caso di impianti già connessi in bassa tensione, possono essere problematiche nella loro attuazione, poiché in alcuni casi non risulta tecnicamente possibile definire una soluzione che consenta di sostituire un inverter esistente con uno rispondente ai requisiti vigenti alla data della sostituzione; e che i costruttori di inverter, anche per effetto delle tempistiche ristrette di riparazione degli inverter indicate nei contratti di garanzia e di assistenza siglati con i propri clienti e per non impedire per periodi prolungati la produzione di energia elettrica, in caso di guasto, provvedono a sostituire l'inverter.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 11, comma 1, del decreto interministeriale 5 luglio 2012, tra l'altro, prevede che, al fine di assicurare lo sviluppo del fotovoltaico con modalità compatibili con la sicurezza del sistema elettrico, l'Autorità, assicurando il coordinamento con i provvedimenti di pari finalità inerenti le fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico nonché con le misure di cui agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 28/11, provvede a definire le modalità e i tempi, eventualmente ulteriori rispetto a quelle già definiti con la deliberazione 84/2012/R/eel, entro i quali tutti gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio entro il 30 giugno 2012, non muniti dei dispositivi di cui all'allegato 1-A, paragrafo 2, del medesimo decreto sono ammodernati al fine di prestare i servizi di cui al medesimo allegato, nonché le modalità con le quali i gestori di rete, verificato il mancato rispetto di tali disposizioni, effettuano apposita segnalazione al Gestore dei Servizi Energetici – S.p.A. (di seguito: GSE), il quale in tal caso sospende l'erogazione degli incentivi fino all'avvenuto adeguamento degli impianti;
- il disposto normativo richiamato al precedente alinea riguarda sostanzialmente i casi di adeguamento degli impianti già in esercizio al 31 marzo 2012, attualmente regolati dall'articolo 5 della deliberazione 84/2012/R/eel, anche perché, nel caso di impianti di successiva entrata in esercizio, il rispetto della medesima deliberazione è requisito necessario ai fini della connessione.

RITENUTO OPPORTUNO:

- verificare positivamente le modifiche apportate da Terna all'Allegato A70, relativo alla "Regolazione tecnica dei requisiti di sistema della generazione distribuita", trasmesse all'Autorità con lettera dell'1 agosto 2012;
- verificare positivamente l'Allegato A72, relativa alla "Procedura per la Riduzione della Generazione Distribuita in condizioni di emergenza del Sistema Elettrico Nazionale (RIGEDI)", predisposta da Terna e inviata all'Autorità con lettera del 31 luglio 2012;
- prevedere che la dichiarazione attestante che l'impianto e il sistema di protezione di interfaccia sono stati realizzati in conformità a quanto previsto dalla Norma CEI 0-16 ovvero dalla Norma CEI 0-21 e alle prescrizioni dell'Allegato A70 richieste dalla regolazione vigente possa essere redatta anche da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 40, comma 40.5, del TIQE 2012-2015 solo nel caso di impianti che entrano in esercizio dall'1 gennaio 2013; e che la disposizione inizialmente definita sia necessaria per il 2012, poiché tale anno si configura come un anno di transizione, durante il quale le prescrizioni richieste variano in base alla data di

entrata in esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica e l'attestazione della conformità dei componenti installati sull'impianto ai requisiti di cui alla deliberazione 84/2012/R/eel non viene ancora effettuata tramite gli appositi organismi di certificazione;

- prevedere che, nei casi in cui venga sostituito il sistema di protezione di interfaccia, si applichino le medesime disposizioni già attualmente vigenti nel caso di sostituzione dell'inverter; e che, pertanto, anche nei casi in cui venga sostituito il sistema di protezione d'interfaccia trovino applicazione le prescrizioni vigenti alla data della sostituzione;
- prevedere che, nel caso di impianti già connessi in bassa tensione al 30 giugno 2012, qualora un inverter debba essere sostituito a seguito di guasto e risulti tecnicamente impossibile definire una soluzione che consenta di sostituire un inverter esistente con uno rispondente ai requisiti vigenti alla data della sostituzione, sia possibile effettuare la sostituzione con un inverter di pari modello, e comunque con prestazioni non inferiori, purché almeno in grado di evitare la disconnessione nell'intervallo di frequenza 49-51 Hz; e che tale possibilità sia consentita nelle more della definizione degli interventi di adeguamento degli impianti connessi alle reti di bassa tensione e già in esercizio;
- nei casi di cui al precedente alinea, il produttore sia tenuto a darne comunicazione all'impresa distributrice competente e, qualora l'impianto percepisca gli incentivi previsti dalle normative vigenti, anche al GSE, indicando, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la data di installazione del nuovo inverter ed allegando una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta, ai sensi del d.P.R. 445/00, dai medesimi soggetti di cui al comma 4.2, lettera c), della deliberazione 84/2012/R/eel in cui si evidenziano i motivi che rendono tecnicamente impossibile definire una soluzione che consenta di sostituire un inverter esistente con uno rispondente ai requisiti vigenti alla data della sostituzione;
- prevedere che, in applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto interministeriale 5 luglio 2012, nei casi in cui:
 - la verifica effettuata dall'impresa distributrice ai sensi del comma 5.4 della deliberazione 84/2012/R/eel abbia avuto esito negativo;
 - il produttore, nonostante il sollecito da parte dell'impresa distributrice ai sensi del comma 5.1 della deliberazione 84/2012/R/eel, non adegui i propri impianti secondo le tempistiche e le modalità previste dalla medesima deliberazione, l'impresa distributrice ne dia comunicazione al GSE e al produttore; e che il GSE sospenda l'erogazione degli incentivi fino all'avvenuto adeguamento degli impianti, come riscontrato dalle medesime imprese distributrici.

DELIBERA

1. l'Allegato A70, relativo a "Regolazione tecnica dei requisiti di sistema della generazione distribuita", come modificato da Terna e trasmesso all'Autorità con lettera dell'1 agosto 2012 è positivamente verificato;
2. l'Allegato A72, relativo a "Procedura per la Riduzione della Generazione Distribuita in condizioni di emergenza del Sistema Elettrico Nazionale (RIGEDI)",

predisposto da Terna e trasmesso all'Autorità con lettera del 31 luglio 2012 è positivamente verificato;

3. la deliberazione 84/2012/R/eel è modificata nei seguenti punti:

- al termine dell'articolo 4, comma 4.2, lettera c), sono aggiunte le parole: “Nel caso di impianti che entrano in esercizio dall'1 gennaio 2013, la dichiarazione di cui alla presente lettera viene redatta da un responsabile tecnico di impresa installatrice abilitata o da un professionista iscritto all'albo professionale secondo le rispettive competenze.”;

- l'articolo 6, comma 6.3, è sostituito dai seguenti commi:

“6.3 Nei casi in cui venga sostituito l'inverter e/o il sistema di protezione d'interfaccia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4. A tal fine, le tempistiche di cui al comma 4.1 si applicano con riferimento alla data di sostituzione dell'inverter e/o del sistema di protezione d'interfaccia. Il produttore è tenuto a dare comunicazione della data di sostituzione, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi del D.P.R. 445/00, all'impresa distributrice territorialmente competente e, qualora l'impianto percepisca gli incentivi previsti dalle normative vigenti, anche al GSE.

6.3bis Nel caso di impianti già connessi in bassa tensione al 30 giugno 2012, qualora un inverter debba essere sostituito a seguito di guasto e risulti tecnicamente impossibile definire una soluzione che consenta di sostituire un inverter esistente con uno rispondente ai requisiti vigenti alla data della sostituzione, è possibile effettuare la sostituzione con un inverter di pari modello, e comunque con prestazioni non inferiori, purché almeno in grado di evitare la disconnessione nell'intervallo di frequenza 49-51 Hz e di rispettare le restanti parti del paragrafo 5 dell'Allegato A70. Il produttore è tenuto a dare comunicazione della data di sostituzione, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi del d.P.R. 445/00, all'impresa distributrice territorialmente competente e, qualora l'impianto percepisca gli incentivi previsti dalle normative vigenti, anche al GSE. Il produttore allega alla predetta comunicazione una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta, ai sensi del d.P.R. 445/00, dai medesimi soggetti di cui al comma 4.2, lettera c), in cui sono evidenziati i motivi che rendono tecnicamente impossibile definire una soluzione che consenta di sostituire un inverter esistente con uno rispondente ai requisiti vigenti alla data della sostituzione.

6.3ter Nei casi in cui:

- la verifica effettuata dall'impresa distributrice ai sensi del comma 5.4 abbia avuto esito negativo;
- il produttore, nonostante il sollecito da parte dell'impresa distributrice ai sensi del comma 5.1, non adegui i propri impianti secondo le tempistiche e le modalità previste dai commi 5.1 e 5.3,

l'impresa distributrice ne dà comunicazione al GSE e al produttore. Il GSE sospende l'erogazione degli incentivi fino all'avvenuto adeguamento degli impianti. Il produttore dà comunicazione dell'avvenuto adeguamento all'impresa distributrice territorialmente competente e al GSE con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

redatta ai sensi del d.P.R. 445/00. L'impresa distributrice, entro 40 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione inoltrata dal produttore, effettua un sopralluogo sull'impianto per verificare l'effettivo rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento, dandone comunicazione al produttore e al GSE. Qualora l'esito della verifica sia positivo, la sospensione dell'erogazione degli incentivi cessa i propri effetti. Il presente comma trova applicazione anche qualora l'impresa distributrice venga a conoscenza di altri casi di disapplicazione del presente provvedimento.”;

4. la presente deliberazione è trasmessa al Ministro dello Sviluppo Economico, a Terna S.p.A. e al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. - GSE.
5. La presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

2 agosto 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni